



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione generale del personale e della formazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE successivamente all'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 9 novembre 1998, la legge 15 luglio 2002 n. 145 sul riordino della dirigenza statale, che ha modificato il decreto legislativo 165/2001, pubblicata sulla G.U. del 24/7/2002 e in vigore dal prossimo 8/8/2002, e il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 5 aprile 2001, hanno disciplinato diversamente la materia dei criteri generali di conferimento degli incarichi e del passaggio ad incarichi diversi.

CHE l'art. 19 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 3 della L. 145/2002, stabilisce che, nel conferimento di incarichi dirigenziali, si deve tener conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.

CHE, in virtù del 2° comma dell'articolo richiamato gli incarichi di direzione degli uffici sono conferiti con specifico provvedimento individuando l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata

4

dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni, con possibilità di rinnovo; e che al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

CHE, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo sopra citato, come modificato dall'art. 3 comma 2 della L. 145/2002 il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale; e che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 (come sostituito dall'art. 3 comma 4 della L. 145/2002), ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

CHE al conferimento e al passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, non si applica l'art. 2103 c.c.

CHE l'art. 13 del CCNL del personale dirigente dell'Area I sottoscritto il 5/4/2001 precisa che l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono in base ai seguenti criteri generali: natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare; attitudini e capacità professionale del singolo dirigente; risultati già conseguiti; rotazione degli incarichi.

Ritenuto, pertanto, di dover definire nuovamente i criteri generali per il conferimento al personale dirigenziale degli incarichi, e avendone data informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art.6, comma 1 e art. 13, comma 7, del C.C.N.L., con nota prot. 2778/DG del 18/6/2002;

Viste le osservazioni trasmesse dall'UNSA con nota del 25/6/2002 e dalla UIL con nota del 28/6/2002, e considerato quanto emerso in data 28/7/2002 nell'incontro con le OO. SS, convocate a seguito di specifica richiesta della ANDIG-DIRSTAT in data 25/6/2002, con la partecipazione della predetta Organizzazione Sindacale nonché della CISL e della CGIL,

stabilisce quanto segue.

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

1) Conferimento di incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

a) Individuazione degli incarichi dirigenziali da conferire

All'inizio di ogni anno, la Direzione Generale del personale e della formazione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'Autorità politica, dopo aver individuato gli incarichi dirigenziali che intende conferire, ne dà comunicazione ai dirigenti in servizio i quali possono presentare apposita domanda, in cui dovrà essere indicato l'ordine di preferenza degli incarichi che si intendono ricoprire, allegando un curriculum professionale.

b) Esame e valutazione delle richieste.

L'Amministrazione, ricevute le singole domande, procede all'esame e alla valutazione delle stesse tenendo conto:

- 1- della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare.
- 2- delle attitudini e della capacità professionale del dirigente in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.



A tal fine, si procederà ad una valutazione complessiva degli elementi di seguito indicati, i quali concorrono a definire il profilo dei dirigenti, attribuendo agli stessi una diversa importanza a seconda dell'obiettivo da realizzare:

- Precedenti incarichi dirigenziali espletati e relativi risultati: in tale contesto saranno considerate rilevanti quelle esperienze che, tenuto conto delle attività e della rilevanza dei compiti da svolgere nell'ufficio per il quale si concorre, risultino maggiormente significative.
- Esperienze professionali e conoscenze tecniche acquisite, ivi compresi gli incarichi svolti proficuamente nell'interesse dell'Amministrazione, in relazione all'incarico da conferire.
- Formazione professionale e conseguimento di ulteriori titoli culturali, di livello specialistico, aventi stretta connessione con le funzioni dirigenziali attinenti all'incarico da conferire.

La valutazione dei dirigenti verrà effettuata oltre che sulla base dei curricula presentati dai dirigenti anche attraverso l'esame di tutti gli elementi esistenti agli atti.

Per incarichi da conferire in uffici particolarmente complessi sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo e sindacale, la valutazione potrà essere integrata da colloqui conoscitivi.

Successivamente, qualora i criteri indicati non siano sufficienti per conferire l'incarico dirigenziale, l'Amministrazione considererà l'anzianità di servizio e la posizione in ruolo nella carriera dirigenziale, i motivi di salute e di famiglia.

c) Esame e valutazione delle richieste per il conferimento delle funzioni ispettive

In considerazione della specificità dei compiti da attribuire al personale ispettivo, tutte le domande verranno sottoposte alla preventiva valutazione del Capo dell'Ispettorato Generale.

retribuzione di posizione equivalente o non inferiore al 10%) oppure, a domanda dell'interessato, in altro posto di fascia inferiore.

Nel caso in cui la procedura interessi più dirigenti per la stessa posizione, la scelta verrà effettuata con le modalità previste al punto b).

2) Rinnovo di incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali, alla loro scadenza possono essere rinnovati, previo assenso dell'interessato, tenendo conto dei limiti temporali previsti.

A tal riguardo, l'Amministrazione, entro due mesi dalla scadenza dell'incarico, a seguito di una valutazione complessiva dell'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle relative modalità, alla osservanza delle direttive impartite, all'assenza di demeriti, provvede al rinnovo del contratto.

Qualora l'Amministrazione non intenda confermare al dirigente l'incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa, il dirigente viene proposto per un incarico almeno equivalente (cui corrisponde una retribuzione di posizione equivalente o non inferiore al 10%) oppure, a domanda dello stesso, per altro incarico di fascia inferiore. L'incarico deve riferirsi, ove possibile, ad un ufficio compreso nello stesso Distretto in cui si svolgeva l'incarico precedente, o in un Distretto limitrofo.

3) Conferimento di incarichi di reggenza di uffici dirigenziali.

Nel caso in cui l'ufficio dirigenziale risulti vacante o sia sprovvisto, temporaneamente, di dirigente titolare, può essere conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia richiesta una professionalità

specifica, a dirigenti che prestino servizio in quella sede o in una sede limitrofa, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera b).

Una volta istituita l'area della vicedirigenza, prevista dall'art.17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla L.145/2002, l'incarico di reggenza potrà essere conferito al personale collocato nella stessa.

4) Ristrutturazioni o riorganizzazioni di uffici.

Qualora, a seguito di ristrutturazione o riorganizzazione, le competenze affidate all'ufficio vengano modificate, - sopprese o diversamente valutate, l'amministrazione dovrà procedere ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico.

Al fine di valutare l'idoneità del dirigente titolare dell'ufficio ristrutturato o riorganizzato a ricoprire il nuovo incarico si dovrà tener conto di quanto contenuto nei punti 1 e 2 della lett. b) sopra riportata.

In ogni caso al dirigente dovrà essere assicurato un incarico almeno equivalente per il quale sia prevista una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia o il cui importo non sia inferiore al 10 % rispetto a quanto percepito in precedenza e, a domanda dello stesso, per altro incarico di fascia inferiore. L'incarico deve riferirsi, ove possibile, ad un ufficio compreso nello stesso Distretto in cui si svolgeva l'incarico precedente, o in un Distretto limitrofo.

Roma, 31 luglio 2002

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia